



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 febbraio 2011 (24.02)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0028 (COD)**

**17602/1/10
REV 1 ADD 1**

**DENLEG 149
SAN 294
CONSOM 119
CODEC 1479
AGRI 564
PARLNAT 205**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla **fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori**
- Adottata dal Consiglio il 21 febbraio 2011

I. INTRODUZIONE

1. Il 1° febbraio 2008, sulla base dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qui di seguito "il trattato"), la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla **fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori**.¹ Si applica la procedura legislativa ordinaria.
2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294, paragrafo 3 del trattato, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura² il 16 giugno 2010, approvando **247** emendamenti della proposta originaria della Commissione.

Conformemente all'articolo 114, paragrafo 1 del trattato, il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 18 settembre 2008³.

3. Conformemente all'articolo 294, paragrafo 5 del trattato, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 21 febbraio 2011.

II. FINALITÀ

1. Il progetto di regolamento relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori si prefigge in primo luogo di aggiornare e razionalizzare le disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e in particolare di etichettatura nutrizionale. Il progetto di regolamento fonde in un unico regolamento diversi atti legislativi quali le direttive 2000/13/CE⁴ e 90/496/CEE⁵ introducendo una grande innovazione, l'obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale.

¹ 6172/08.

² 10972/10 (P7_TA(2010)0222).

³ GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.

⁴ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

⁵ Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40).

2. Obiettivo del progetto di regolamento è tendere a un livello elevato di **protezione** della salute e degli interessi dei **consumatori** fornendo ai consumatori finali i mezzi per scegliere con cognizione di causa e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro tenendo conto delle differenze nella percezione dei consumatori e delle loro esigenze di informazione.
3. Il progetto di regolamento mira inoltre ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, realizzando la libera circolazione nell'Unione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, eventualmente, della necessità di proteggere gli **interessi legittimi dei produttori** e di promuovere la **fabbricazione di prodotti di qualità**.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A) Proposta della Commissione

Nella posizione in prima lettura il Consiglio ha apportato una serie di modifiche alla proposta della Commissione, concernenti in particolare:

- a) **il campo di applicazione del progetto di regolamento** (articolo 1, paragrafo 3): il Consiglio ha specificato espressamente che il progetto di regolamento si applica alle attività degli operatori del settore alimentare. Questo corrisponde agli emendamenti **6,39 (parte quinta) e 305 (in parte)**;
- b) **prodotto alimentare imitato** (articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e allegato VI): il Consiglio ha introdotto disposizioni volte a impedire che le informazioni sui prodotti alimentari possano indurre in errore il consumatore suggerendo la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare in cui un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Inoltre il Consiglio richiede l'etichettatura del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione. Ciò corrisponde allo spirito degli emendamenti **77, 78 e 230**, con un'eccezione: il Consiglio ritiene che la chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione insieme al nome del prodotto alimentare dia ai consumatori le pertinenti informazioni;

- c) **nome sull'etichetta** (articolo 9, paragrafo 1, lettera h)): il Consiglio ha precisato che è obbligatorio menzionare sull'etichetta il nome e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari; altri nomi e indirizzi potrebbero essere inclusi su base volontaria per identificare altri operatori del settore coinvolti nel processo di produzione alimentare;
- d) **vendita a distanza** (articolo 14): per gli alimenti preimballati, tutte le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, tranne il termine minimo di conservazione o la data limite di consumo, devono essere disponibili prima della conclusione dell'acquisto; comunque, tutte le indicazioni obbligatorie devono essere fornite al momento della consegna; sono pertanto coperti gli emendamenti **20, 118 e 119**;
- e) **bevande alcoliche** (articolo 16, paragrafo 4): il Consiglio ha precisato in modo più dettagliato gli obiettivi della relazione sull'esenzione delle bevande alcoliche che sarà presentata dalla Commissione entro cinque anni dall'entrata in vigore del progetto di regolamento;
- f) **paese d'origine o luogo di provenienza** (articolo 25): l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
 - a) qualora l'assenza di indicazioni possa indurre in errore il consumatore;
 - b) per le carni delle specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili, oltre ai prodotti per i quali è già obbligatoria ai sensi della normativa verticale, la Commissione dovrebbe presentare una relazione entro 5 anni dalla data di applicazione dell'etichettatura obbligatoria.

Per altri prodotti (altri tipi di carni, latte, latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, le carni usate quali ingrediente, i prodotti alimentari non trasformati, gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento), la Commissione deve presentare entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento una relazione che valuti la fattibilità e faccia un'analisi costi-benefici considerando anche gli aspetti giuridici relativi al mercato interno e le conseguenze per gli scambi internazionali dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di tali prodotti. Il Consiglio richiede inoltre l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario se non è la stessa origine del prodotto alimentare (o almeno un'indicazione del fatto che le origini sono diverse);

- g) **dichiarazione nutrizionale** (articoli 29, 33): gli elementi della dichiarazione nutrizionale obbligatoria sono il valore energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale; possono essere integrati a titolo facoltativo da un elemento di cui all'articolo 29, paragrafo 2; tutti questi elementi dovrebbero essere presentati nello stesso campo visivo (sulla parte anteriore dell'imballaggio o altrove). Inoltre, alcune informazioni possono essere ripetute in qualsiasi campo visivo (sulla parte anteriore dell'imballaggio o altrove). Questo è in linea con l'emendamento **298**;
- h) **espressione "per 100g o per 100ml"** (articoli 31, 32): nella posizione del Consiglio l'espressione "per 100g o per 100ml", che consente il confronto tra prodotti simili, è obbligatoria in tutti i casi. L'espressione "per porzione" è consentita in aggiunta all'espressione di cui sopra. Ciò corrisponde all'emendamento **32 (parte prima)**;
- i) **prodotti alimentari non preimballati** (articolo 42): in linea di massima per i prodotti alimentari non preimballati sono obbligatorie solo le informazioni sugli allergeni. Tuttavia gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale che sono obbligatorie altre indicazioni elencate all'articolo 9 o nell'allegato III. Possono anche determinare con quali mezzi e in quali forme si debbano mettere a disposizione le informazioni. Ciò è in linea con gli emendamenti **7, 34, 37, 39 (parte quarta), 93, 127, 136, 184 (parte prima), 185, 220**;
- j) **forme di espressione e presentazione supplementari** (articolo 34): conformemente agli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio ha anche soppresso il capitolo della proposta della Commissione relativo ai "sistemi nazionali". Tuttavia era intenzione del Consiglio consentire l'utilizzo da parte degli operatori del settore alimentare di forme di espressione e presentazione supplementari, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge. Il Consiglio ha stabilito un quadro minimo a livello di Unione europea per le forme di espressione e presentazione supplementari. Ciò è in linea con gli emendamenti **59, 155, 156, 170 (parte terza) e 301**;
- k) **adeguamento al trattato**: la base giuridica è stata adeguata al trattato; inoltre la terminologia è stata adattata e sono state inserite nel testo le nuove norme relative ai poteri conferiti alla Commissione per l'esecuzione del regolamento. Ciò è in linea con gli emendamenti del Parlamento europeo **82, 105, 138, 188, 329, 330, 331, 333, 336, 337, 340 (in parte), 346, 347, 348, 349**;

- l) **misure transitorie per le misure di attuazione o gli atti delegati** (articolo 45): il progetto di regolamento stabilisce che le misure adottate dalla Commissione includono un periodo transitorio per consentire l'esaurimento degli stock di prodotti alimentari etichettati; ciò corrisponde in linea di massima all'emendamento **69**;
- m) **applicazione del progetto di regolamento** (articolo 55): il progetto di regolamento si applica dopo tre anni dall'entrata in vigore, tranne per quanto riguarda gli articoli da 29 a 34, che si applicano cinque anni dopo l'entrata in vigore; tuttavia l'applicazione delle norme relative alla dichiarazione nutrizionale può essere anticipata. Su base volontaria, un operatore del settore alimentare può applicare gli articoli da 29 a 34 tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (articolo 54, paragrafo 3).

B) Emendamenti del Parlamento europeo

a) Emendamenti inseriti

Il Consiglio ha inserito nella sua posizione **75** emendamenti del Parlamento europeo.

Il Consiglio ha adottato **integralmente** i seguenti emendamenti:

59, 301 (soppressione del capitolo sui sistemi nazionali), **57, 58** (semplificazione della definizione di "ingrediente primario"), **76** (errore su elementi essenziali), **82** (adeguamento al trattato di Lisbona), **83** (pratiche ingannevoli), **103** (competenza per modificare l'elenco delle indicazioni), **149** (semplificazione), **184 (parte prima)**, **185** (prodotti alimentari non preimballati), **217** (prodotti alimentari esentati dalla dichiarazione nutrizionale), **243** (elenco di vitamine), **105, 138, 188, 329, 330, 331, 333, 336, 337, 346, 347, 348, 349** (competenze di esecuzione e atti delegati).

I seguenti emendamenti sono stati accolti **in parte**:

17, 332, 340 (competenze di esecuzione e atti delegati) **88, 89** (responsabilità), **118, 119** (vendita a distanza), **155** (forme di espressione o presentazione), **300** (sistemi nazionali), **322** (allegato I).

I seguenti emendamenti sono stati accolti **in linea di massima**:

6, 305 (in parte) (campo di applicazione del regolamento), **7, 34, 37, 39 (parti quarta e quinta), 93, 127, 136, 285** (prodotti alimentari non preimballati), **14, 84, 86, 326** (responsabilità), **20, 118, 119** (vendita a distanza), **31** (stesso campo visivo), **32 (parte prima)** (espressione delle quantità), **40** (prodotti alimentari provenienti da paesi terzi), **69** (misure transitorie), **77, 78, 230** (prodotti alimentari imitati), **130** ("nano"), **134** (enzimi), **156, 160, 165** (forme di espressione o presentazione), **170 (parte prima)** (informazioni volontarie), **170 (parte terza)** (forme di espressione o di presentazione supplementari), **178** (libera circolazione delle merci), **194** (entrata in vigore degli articoli da 29 a 34), **202, 203, 204, 245, 255** (allegati), **298** (ripetizione della dichiarazione nutrizionale).

b) Emendamenti già coperti dalla proposta della Commissione

C'è una serie di emendamenti che il Consiglio non ha espressamente integrato nel suo testo considerandoli già coperti dalla proposta della Commissione in parti che esso non ha modificato. Il Consiglio è d'accordo tuttavia sui principi alla base degli emendamenti **71, 72, 142 (in parte)** (categorie di informazioni), **98, 99** (condizioni di conservazione), **114, 122** (requisiti linguistici), **115, 265, 276, 293** (indicazioni ingannevoli per il consumatore), **116, 224 (in parte)** (leggibilità), **209** (ortofrutticoli), **211** (acque minerali), **215, 216** (additivi).

In totale, **92** emendamenti del Parlamento europeo sono conformi almeno allo spirito della posizione del Consiglio.

c) Emendamenti respinti

Il Consiglio **non** ha accolto i seguenti emendamenti:

1) Obiettivo del progetto di regolamento

Gli obiettivi essenziali del progetto di regolamento sono indicati nei considerando 1, 2 e 3 della posizione del Consiglio. Le aggiunte al considerando 2 di cui all'emendamento **1** sono state ritenute superflue.

L'articolo 1, paragrafo 1 della proposta della Commissione definisce l'obiettivo del regolamento; sarebbe inopportuno sopprimerlo. L'emendamento **38** è stato pertanto respinto.

Il Consiglio ritiene che l'obiettivo del progetto di regolamento sia espresso correttamente all'articolo 3, paragrafo 1 della posizione del Consiglio. Non si è vista la necessità di modificare la formulazione, per cui l'emendamento **66** è stato respinto.

Il progetto di regolamento mira essenzialmente a proteggere i consumatori, ma non esiste protezione dei consumatori senza produzione alimentare; è pertanto nell'interesse dei consumatori che si prendano in considerazione anche gli interessi dei produttori e la qualità dei prodotti. L'emendamento **68** è stato pertanto respinto.

2) Campagne di educazione e informazione

Gli emendamenti **4 e 5** introducono nei considerando del progetto di regolamento riferimenti alle campagne di educazione e informazione, che sono tuttavia strumenti a livello nazionale; inoltre nelle disposizioni del testo giuridico non vi è nulla che corrisponda a questi considerando. Entrambi gli emendamenti sono stati respinti.

3) Indicazioni ingannevoli per il consumatore

Il divieto di attribuire proprietà medicinali agli alimenti di cui al considerando 20 della posizione del Consiglio ha maggior importanza per il Consiglio del contenuto della versione del Parlamento europeo. L'emendamento **12** è stato pertanto respinto.

Regimi alimentari specifici: il divieto previsto dal Parlamento europeo nell'emendamento **81** è già contenuto nella direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare⁶.

⁶ Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).

4) Indicazioni nutrizionali o sulla salute

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari⁷. Occorre evitare qualsiasi sovrapposizione tra il presente progetto di regolamento ed il regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Pertanto, il riferimento inserito nel considerando mediante l'emendamento **13** non è stato ritenuto appropriato.

Porre l'accento sull'assenza o la quantità ridotta di una sostanza nutritiva potrebbe situarsi in una "zona grigia" al confine tra l'informazione e l'indicazione; occorre evitare qualsiasi sovrapposizione tra il presente progetto di regolamento ed il regolamento (CE) n. 1924/2006. Gli emendamenti **79** e **80** sono stati respinti.

5) Nuove tecnologie

L'emendamento **16** introduce un nuovo considerando che descrive modi alternativi che consentano ai consumatori di ottenere informazioni da fonti diverse dalle etichette alimentari, quali Internet. Tale considerando è puramente descrittivo e non vi sono riferimenti corrispondenti nell'articolato.

6) Allergeni

Riguardo alle sostanze con effetti allergenici, l'emendamento **18** introduce in un considerando un requisito (l'indicazione di tracce della sostanza) di cui non si riscontrano riferimenti corrispondenti nell'articolato.

In base all'emendamento **135** il potenziale allergenico o di intolleranza dovrebbe essere immediatamente individuabile dai riferimenti a sostanze con effetti allergenici nell'elenco degli ingredienti. Il Consiglio ritiene che l'indicazione del nome del prodotto che potrebbe causare un'allergia o un'intolleranza costituisca un'informazione sufficientemente chiara per il consumatore.

⁷ Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

7) Politica sanitaria

Un considerando in un regolamento dell'Unione europea non sembra un contesto appropriato in cui indicare agli Stati membri come condurre le rispettive politiche sanitarie, che rimangono di competenza nazionale; l'emendamento **26** è stato pertanto respinto.

8) Legislazione nazionale

Ai sensi dell'articolo 37 della posizione del Consiglio le disposizioni nazionali non possono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. L'emendamento **35** è pertanto superfluo.

9) Definizioni

- Il Consiglio ritiene che la definizione di "legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari" sia essenziale nel contesto del progetto di regolamento e non debba essere soppressa; l'emendamento **44** è stato respinto.
- La definizione di "informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari" chiarisce il significato del testo giuridico e non dovrebbe essere soppressa; l'emendamento **45** è stato respinto.
- La definizione di "prodotto alimentare preimballato" proposta dalla Commissione, che fa riferimento all'imballaggio e che specifica che il prodotto è stato confezionato prima della sua presentazione alla vendita, è più completa e precisa rispetto alla versione proposta dall'emendamento **47**, che è stato respinto.
- La definizione di "prodotto alimentare non preimballato" è superflua e sarebbe controproducente, poiché si riferisce a tutti i prodotti diversi da quelli preimballati, per i quali esiste una definizione. Inoltre, il fatto di fornire una definizione di "prodotto alimentare non preimballato" presupporrebbe la possibile esistenza di un prodotto alimentare che non sia né imballato né non imballato, il che causerebbe inevitabilmente incertezza del diritto. L'emendamento **48** è stato pertanto respinto.

- Il concetto di "alimento confezionato artigianalmente" non è utilizzato nella posizione del Consiglio, il che ne rende superflua la definizione; l'emendamento **292** è stato respinto.
- Nella definizione di "ingrediente", la frase "i residui non sono considerati come ingredienti" aggiunge chiarezza e certezza e non dovrebbe essere soppressa; l'emendamento **49** è stato respinto.
- La definizione di "campo visivo" nella proposta della Commissione è stata ritenuta più accurata, per cui l'emendamento **52** è stato respinto.
- Per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, il Consiglio ha preferito mantenere la proposta della Commissione relativa alla definizione di "denominazione legale" nel testo giuridico ed ha pertanto respinto gli emendamenti **54** e **129**.
- Il Consiglio ha semplificato la definizione di "ingrediente primario", sopprimendo le definizioni di ingrediente significativo e caratteristico, ma ha mantenuto la definizione di ingrediente primario nel testo giuridico poiché esso figura in una delle disposizioni; l'emendamento **56** è stato pertanto respinto.
- Il Consiglio ritiene il concetto di "prodotto monoingrediente" sufficientemente chiaro, senza che sia necessaria una definizione, per cui l'emendamento **350** non è stato accolto.
- Il Consiglio ha preferito non includere nel testo una definizione di "prodotto alimentare imitato", al fine di evitare il rischio di escludere da una definizione casi che potrebbero essere considerati come "imitazioni di prodotti alimentari" e che dovrebbero essere disciplinati dalla stessa normativa; l'emendamento **63** non è stato accettato.

10) Prodotti alimentari non preimballati

Il Consiglio ha mantenuto nel campo di applicazione del progetto di regolamento i prodotti alimentari non preimballati, disciplinati dall'articolo 41. Di conseguenza gli emendamenti **39 (parte seconda e terza)** e **109** sono stati respinti.

In linea di massima per i prodotti alimentari non preimballati sono previste solo informazioni sugli allergeni. I prodotti alimentari non preimballati generalmente non attraversano le frontiere. È pertanto logico lasciare agli Stati membri la competenza di prevedere, a livello nazionale, disposizioni relative ad ulteriori informazioni conformemente alle rispettive considerazioni dietetiche nazionali e priorità in materia sanitaria. Gli emendamenti **6** e **184 (parte seconda)** sono stati respinti.

11) Data di fabbricazione

Il Consiglio ha discusso in termini generali la questione della data di fabbricazione. Ciò comporterebbe un onere supplementare per gli operatori del settore alimentare, obbligati a fornire ulteriori informazioni. Pertanto, prima di inserire tale requisito occorre considerarne con attenzione la necessità e l'utilità e per tale ragione gli emendamenti **62**, **97** e **140** sono stati respinti.

12) Origine del prodotto alimentare

L'obiettivo di non indurre in errore i consumatori è uno dei principi su cui si fondano le norme in materia di origine nella posizione del Consiglio. La disposizione soppressa dall'emendamento **172** del Parlamento europeo è intesa ad evitare di indurre in errore i consumatori. Di conseguenza gli emendamenti **172** e **173** sono stati respinti.

Il Parlamento europeo ha proposto emendamenti che prevedono l'indicazione immediata dell'origine di prodotti alimentari quali le carni, i prodotti lattiero-caseari, gli ortofrutticoli freschi, altri prodotti monoingrediente e carne e pesce ove utilizzati come ingrediente in prodotti alimentari trasformati. Nella posizione del Consiglio l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è prevista anche per le carni suine, ovine, caprine e di pollame. Tuttavia, per altri prodotti (altri tipi di carni, latte, latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, carni usate quali ingrediente, prodotti alimentari non trasformati, ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento) il Consiglio ha previsto una relazione preliminare della Commissione che attesti la fattibilità dell'indicazione dell'origine. Per tale ragione il Consiglio non ha accolto gli emendamenti **101**, **309** e **328**.

L'emendamento **24** è stato respinto poiché la menzione "Unione europea" come riferimento per la provenienza dei prodotti alimentari non è sembrata una questione da affrontare nel contesto del regolamento. Questo sarebbe piuttosto uno degli elementi da valutare nelle relazioni della Commissione e, se necessario, da definire successivamente mediante misure di attuazione.

Riguardo all'emendamento **50**, il Consiglio ha preferito mantenere la portata più ampia della definizione di "luogo di provenienza" che figura nella proposta della Commissione, per cui l'emendamento è stato respinto.

Riguardo all'emendamento **177**, il Consiglio non intende limitare il concetto di "provenienza".

Il Consiglio ha mantenuto la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali riguardo all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari nei casi in cui sia provato un collegamento tra talune qualità del prodotto alimentare e la sua origine o provenienza, al fine di proteggere la qualità degli alimenti prodotti localmente; l'emendamento **179** ha dovuto essere respinto.

13) Bevande alcoliche

Il Consiglio ha esentato bevande alcoliche specificamente definite dall'obbligo di riportare integralmente sia l'elenco degli ingredienti sia l'indicazione nutrizionale. Tuttavia, in attesa di una relazione della Commissione che riesamini la situazione al termine di cinque anni, possono essere fornite informazioni a titolo volontario, e in particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni nutrizionali, i valori energetici potranno essere forniti unicamente per le bevande oggetto della deroga. La posizione del Consiglio non prevede tuttavia l'obbligo di indicare i valori energetici, per cui l'emendamento **28** è stato respinto.

Il Consiglio ha volutamente escluso dalla deroga le bevande in cui l'alcol è mischiato a bevande rinfrescanti (note come "alcolpops"), consumate prevalentemente dai giovani in grandi quantità. Il Consiglio pertanto non ha potuto accettare gli emendamenti **145**, **294** e **339**. Il Parlamento europeo ha esonerato gli "alcolpops", ma in compenso ha chiesto in un considerando requisiti di etichettatura più rigorosi per tali prodotti. Il Consiglio ha ritenuto che l'applicazione dei requisiti comuni fornisca informazioni sufficienti su tali bevande. L'emendamento **21** è stato respinto.

Di regola, le bevande alcoliche sono esonerate dall'indicazione dell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, qualora siano applicabili disposizioni diverse a livello nazionale, non vi è motivo di mantenerle. Il Consiglio non ha potuto accettare l'emendamento **181**.

14) Leggibilità

Per il Consiglio, uno degli elementi essenziali della leggibilità è la dimensione obbligatoria dei caratteri, cui si aggiungono il contrasto con lo sfondo e criteri aggiuntivi che la Commissione definirà mediante atti delegati. Il Consiglio ha pertanto fissato la dimensione dei caratteri a 1,2 mm (altezza della x) affinché un testo sia considerato leggibile, mentre il Parlamento europeo fa riferimento ad un criterio soggettivo (ausili ottici). Negli emendamenti **19**, **113** e **334**, il Parlamento europeo non ha considerato in modo esplicito alcun criterio misurabile per determinare la leggibilità, il che non è stato ritenuto accettabile dal Consiglio.

Il Parlamento europeo fornisce un elenco finito di criteri aggiuntivi, mentre il Consiglio ha lasciato l'elenco aperto in vista dell'esame della Commissione. Il Consiglio non può accogliere l'emendamento **53**.

L'emendamento **67** introduce una disposizione generica con concetti vaghi, di cui sarebbe impossibile verificare l'osservanza.

Dato il requisito generale della dimensione dei caratteri nella posizione del Consiglio, l'emendamento **111** che prevede una dimensione dei caratteri per alimenti specifici diventa inutile.

Il Consiglio ha ritenuto necessario conferire alla Commissione competenze per adottare norme dettagliate sul contrasto tra caratteri stampati e sfondo, data la natura altamente tecnica di tale disposizione. Il Consiglio non ha pertanto potuto accettare l'emendamento **112**.

Riguardo all'emendamento **117**, benché la pressione sull'ambiente sia un criterio di cui il legislatore deve tener conto al fine di limitare le informazioni obbligatorie richieste, esso non dovrebbe essere direttamente applicabile agli operatori del settore alimentare. Questi ultimi forniscono informazioni obbligatorie in modo leggibile e senza tener conto dell'aumento delle dimensioni del materiale di imballaggio o della pressione sull'ambiente. L'emendamento **10** è stato anch'esso respinto, poiché propone in un considerando che la pressione sull'ambiente sia un criterio per la definizione di nuove informazioni obbligatorie, ma ciò non corrisponde alla disposizione figurante nell'articolo.

15) Categorie di informazioni

Il Consiglio ha ritenuto importante informare i consumatori mediante etichettatura sui rischi per la salute derivanti da un consumo eccessivo di alimenti o bevande, o dopo la data limite di consumo, ecc.; l'emendamento **73**, che sopprime tale possibilità, è stato respinto.

16) Indicazioni obbligatorie

Criteri per introdurre informazioni obbligatorie: in linea con la proposta della Commissione, il Consiglio ritiene che la necessità di informare i consumatori sia il criterio determinante per l'obbligatorietà delle informazioni stesse. L'emendamento **75** è stato respinto.

- Ingredienti: il riferimento all'allegato introdotto dall'emendamento **94** non è necessario e potrebbe creare problemi in caso di modifica del regolamento o se le disposizioni pertinenti sono adottate mediante un atto legislativo diverso.
- Quantità: è chiaro che per "quantità netta" si intende la quantità di prodotto alimentare inserita nell'imballaggio; poiché non sono necessarie ulteriori spiegazioni, l'emendamento **95** è stato respinto.
- Quantità di liquidi: l'emendamento **139** introduce un riferimento ad un atto legislativo ritenuto non essenziale ai fini della chiarezza del testo.
- Metrologia (articolo 11): nell'emendamento **106** il Parlamento europeo introduce un riferimento ad un atto legislativo specifico cui occorre conformarsi; tale singolo riferimento potrebbe indurre a pensare erroneamente che il resto della normativa non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 11.
- Posizione: il Parlamento europeo ha soppresso l'opzione di far figurare le informazioni su un'etichetta apposta sull'imballaggio; il Consiglio, favorevole alla flessibilità, ha mantenuto tale opzione ed ha respinto l'emendamento **107**.

17) Elenco degli ingredienti - dichiarazione nutrizionale

Esenzioni dalla dichiarazione nutrizionale: con l'emendamento **30** il Parlamento europeo ha introdotto in un considerando un ulteriore esempio di circostanze in cui un prodotto alimentare è esentato dalla dichiarazione nutrizionale. Il Consiglio non ha avvertito l'esigenza di ripetere nel considerando i casi di esenzione menzionati nell'allegato V.

Per il Consiglio gli elementi obbligatori della dichiarazione nutrizionale obbligatoria dovrebbero essere il valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Il Consiglio pertanto non ha potuto accettare gli emendamenti **144, 152, 319**.

Il Consiglio non può accettare neanche l'emendamento **146 (parte prima)**; il Consiglio considera inutili e fuorvianti per il consumatore le informazioni sul colesterolo perché il colesterolo consumato non ha alcuna relazione diretta con i livelli di colesterolo nel corpo umano.

Il Consiglio ritiene che se l'elenco delle vitamine è incompleto, è l'allegato XIII che deve essere completato. L'emendamento **146 (parte seconda)** non è risultato accettabile.

Il Consiglio esige che il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria appaia nello **stesso** campo visivo dell'imballaggio - che si tratti della parte anteriore o di un altro campo visivo. Questo assicurerà che il consumatore abbia accesso immediato alle informazioni complete, non soltanto alle qualità positive o negative del prodotto alimentare. Inoltre il Consiglio permetterebbe la ripetizione volontaria di parti specifiche delle informazioni in qualsiasi parte dell'imballaggio. Il Consiglio non ha potuto pertanto accettare gli emendamenti **161, 313**.

Presentazione del valore energetico: a parere del Consiglio il consumatore dovrebbe per quanto possibile ricevere a prima vista il massimo di informazioni concernenti il prodotto alimentare. Il consumatore non dovrebbe ricevere informazioni parziali o distorte sul prodotto alimentare. Il Consiglio non ha pertanto condiviso l'idea di evidenziare le informazioni su un elemento a scapito di altre e ha respinto gli emendamenti **158, 159, 162**.

Il testo aggiuntivo richiesto dall'emendamento **151** non è rigoroso e comunque richiede una campagna educativa per essere contestualizzato. D'altra parte se la campagna educativa è attuata correttamente non sarà necessaria una formulazione così lunga su ogni etichetta.

Informazioni fornite su base volontaria: il Consiglio ritiene che, anche quando fornite su base volontaria, le informazioni debbano rispettare i requisiti di legge di cui alle sezioni 2 e 3 del capitolo IV del regolamento. Il Consiglio non ha quindi potuto accettare la soppressione dell'articolo 35, paragrafo 1 e ha respinto l'emendamento **169**. L'emendamento **170 (parte seconda)** è di difficile attuazione e ha dovuto essere respinto dal Consiglio: a chi spetterebbe mettere le informazioni a disposizione del pubblico?

Bottiglie in vetro marcate in modo indelebile destinate ad essere riutilizzate: il Consiglio ha considerato che i requisiti nutritivi sono essenziali. Gli emendamenti **124** e **223** sono stati respinti.

Riguardo alla definizione di imballaggi di piccole dimensioni in relazione alle indicazioni obbligatorie, il Consiglio non ha accettato l'emendamento **125** e si è conformato alla posizione della Commissione: il Consiglio definisce imballaggio di piccole dimensioni un imballaggio la cui superficie maggiore è inferiore a 10 cm² e richiede meno informazioni del Parlamento europeo.

Riguardo alla definizione di imballaggi di piccole dimensioni esentati dal requisito della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, il Consiglio si è attenuto alla proposta della Commissione: un imballaggio di piccole dimensioni è un imballaggio la cui superficie maggiore è inferiore a 25 cm² e per questi imballaggi non sono richiesti neanche i valori energetici. L'emendamento **219** è stato respinto.

Calcolo dei valori energetici e nutritivi: conformemente con l'emendamento **340 (parte prima)** i valori dichiarati dovrebbero essere determinati alla fine del periodo minimo di conservazione. Il Consiglio non ha ritenuto che ci sia motivo di specificare tale periodo di tempo.

18) Norme relative all'etichettatura contenute nella legislazione specifica

Il Parlamento europeo ha introdotto emendamenti che richiedono che la Commissione pubblichi un elenco con gli obblighi di etichettatura previsti nella legislazione specifica dell'Unione europea applicabile a determinati alimenti. Tenendo conto del fatto che ci sono banche dati a disposizione del pubblico (ad es. su Internet) che riportano la legislazione in vigore, il Consiglio ritiene che la redazione di tale elenco, che dovrebbe essere costantemente aggiornato per essere utile, rappresenterebbe un onere addizionale superfluo. Il Consiglio non ha potuto accettare gli emendamenti **15, 41**.

Nell'emendamento **42** il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di confermare che i requisiti specifici sono conformi al presente progetto di regolamento. Il Consiglio può riconoscere il valore di tale conferma, ma poiché un impegno di bilancio non è previsto nel presente progetto di regolamento a questo scopo, questo atto legislativo non è la sede opportuna per imporre un onere addizionale alla Commissione. Il Consiglio non ha potuto accettare l'emendamento **42**.

19) Nome sull'etichetta

Per il Consiglio la persona indicata sull'etichetta dovrebbe essere la persona responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari. Il Consiglio ha considerato la questione dello spazio sulle etichette e pertanto non ha potuto accettare l'emendamento **100** e i relativi elenchi di persone da indicare.

20) Espressione "per porzione"

Il Parlamento europeo **richiede** che l'espressione "per porzione" figuri nella dichiarazione nutrizionale in aggiunta all'espressione per 100 g o per 100 ml (emendamento **313**) e quindi ha soppresso l'articolo 32, paragrafo 1 della proposta della Commissione in cui l'espressione "per porzione" era ammessa come una semplice possibilità (emendamento **153**). Il Consiglio **permette** l'espressione "per porzione" a completamento dell'espressione per 100 g o per 100 ml, unica forma di espressione che consente una comparazione tra i prodotti. Entrambi gli emendamenti sono stati respinti.

21) Forme di espressione e presentazione supplementari:

Il Consiglio autorizza l'uso da parte degli operatori del settore alimentare di forme di espressione o di presentazione supplementari e considera gli emendamenti **11, 102** troppo restrittivi.

Il Consiglio non ha potuto accettare la soppressione dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 34 della proposta della Commissione sulle forme di presentazione e ha pertanto respinto l'emendamento **316**.

22) Deroghe per microimprese

La maggioranza degli operatori del settore alimentare che immettono i loro prodotti sul mercato europeo sono piccole e medie imprese. Se le microimprese sono esentate dagli obblighi previsti dal progetto di regolamento, questo significherà che una notevole proporzione dei prodotti sul mercato UE saranno esentati dal fornire informazioni essenziali. Il Consiglio non ha potuto accettare gli emendamenti **104** e **221**.

23) Competenze di esecuzione e atti delegati

Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno opinioni divergenti sulla delega della competenza legislativa alla Commissione in particolare per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 3 (emendamento **108**), l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 30, paragrafo 4 (emendamenti **338** e **341 (parte seconda)**); l'articolo 29, paragrafo 4 (emendamento **146 (parte terza)**); l'articolo 35, paragrafo 6 (emendamento **174**).

24) Vegetarianismo

Riguardo all'emendamento **175** è sembrato prematuro inserire in un testo giuridico due concetti che non sono definiti a livello internazionale o di UE e in relazione ai quali c'è troppa incertezza. Il Consiglio ha respinto questo emendamento.

25) Termine minimo di conservazione e data di scadenza

Il Parlamento europeo ha proposto una definizione di data "limite di consumo" (articolo 2). Invece di introdurre una definizione il Consiglio ha preferito mantenere la spiegazione dell'articolo 24, paragrafo 1. L'emendamento **61** è stato respinto.

Nell'elenco delle indicazioni obbligatorie (articolo 9) la spiegazione introdotta nell'emendamento **96** riguardo alla data limite di consumo è sufficientemente coperta dall'articolo 25. L'emendamento è stato respinto.

Il Parlamento europeo ha scelto di trasferire, con lievi modifiche, il testo dell'allegato IX nel corpo del progetto di regolamento. Il Consiglio non ha visto alcun vantaggio nel seguire tale linea in termini di chiarezza del testo. Gli emendamenti **141, 241** sono stati considerati superflui e pertanto non sono stati accettati.

26) Consultazione delle parti interessate nel contesto delle procedura di notifica delle misure nazionali

Il Parlamento europeo ha previsto una procedura di notifica formale per tutte le parti interessate, in conformità della direttiva 98/34/CE. Il Consiglio, in linea con la proposta della Commissione, ritiene che qualsiasi decisione sulla necessità di consultare le parti interessate debba essere presa caso per caso e in maniera informale. Gli emendamenti **186 e 187** sono stati respinti.

27) Allegati

- **Isomaltulosio e D-tagatosio:** l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha ancora espresso il suo parere su questi due prodotti; al Consiglio è sembrato prematuro anticipare i risultati scientifici includendo già i prodotti nel testo - l'emendamento **197** è stato respinto;
- **Proteine del latte:** la formula prevista nella proposta della Commissione fornisce un valore medio del tenore in proteine per tutti i prodotti; se è prevista una formula diversa per ciascun caso specifico il calcolo diverrebbe troppo complesso e difficile. Il Consiglio ha mantenuto la proposta della Commissione ed ha respinto l'emendamento **198**.

- **Foglia oro alimentare:** definizione superflua in quanto il concetto non è utilizzato nella posizione del Consiglio. L'emendamento **199** non è stato accolto.
- **Parte anteriore dell'imballaggio:** definizione superflua in quanto il concetto non è utilizzato nella posizione del Consiglio. L'emendamento **200** non è stato accolto.
- **Prodotti a base di carne ottenuta mediante macellazione speciale:** il Consiglio non ha inteso adottare un'etichettatura specifica per queste carni. L'emendamento **205** non è stato accolto.
- **Edulcoranti:** il Consiglio non ha prescritto che la denominazione del prodotto alimentare appaia nel campo visivo principale; inoltre, il Consiglio non ha ritenuto essenziale che l'etichettatura rechi gli edulcoranti nel campo visivo principale. L'emendamento **317** è stato respinto.
- **Fenilalanina** è il termine scientificamente corretto per designare la sostanza che può causare problemi di salute alle persone. Il Consiglio non ha ritenuto che vi sia ragione di sostituire il termine impiegato e figurante nel regolamento (CE) n. 1333/2008. L'emendamento **206** è stato respinto.
- **Etichettatura degli additivi:** gli additivi sono già inclusi nell'elenco degli ingredienti; l'obbligo di cui all'emendamento **275** darebbe luogo ad una doppia etichettatura .
- **Proteine di origine bovina o suina impiegate nella produzione di alimenti a base di carne di pollo:** sebbene le informazioni possano essere di elevata importanza, specialmente per persone che seguono una dieta dettata da considerazioni di ordine religioso, il Consiglio ha ritenuto che, poiché nell'elenco degli ingredienti dovrebbero essere menzionati quelli di origine bovina e suina, non occorra una doppia etichettatura. L'emendamento **207** è stato respinto.
- **Condimenti:** il concetto di condimento è così vasto e vago da poter, ad esempio, includere le salse per insalata, che il Consiglio non intende esonerare dall'obbligo di recare le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie. L'emendamento **212** è stato respinto.
- **Zucchero, zucchero di nuovo tipo e tipi di farina;** il Consiglio ha ritenuto che questi prodotti debbano fornire le pertinenti informazioni alimentari; gli emendamenti **213** e **214** sono stati respinti.

- **I confezionamenti da regalo, gli imballaggi multipli misti, gli assortimenti** è del tutto presumibile che contengano prodotti alimentari con le consuete sostanze nutritive in merito a cui il consumatore deve essere informato; **i dolci e i prodotti a base di zucchero e cioccolato, sotto forma di figurine** non dovrebbero essere esonerati per la stessa ragione per cui non lo sono lo zucchero e il cioccolato; l'emendamento **218** è stato respinto.
- **Prodotti alimentari in quantità inferiore a 5g/ml:** in conformità con la posizione del Consiglio, per i prodotti alimentari preimballati, questa fattispecie è generalmente contemplata dal trattino 18; per i prodotti alimentari non preimballati dovrebbe essere disciplinata dagli Stati membri; l'emendamento **222** è stato respinto.
- **Ricongelato, scongelato:** i due termini sono aggiunti ad un mero elenco di esempi; non occorre esplicitarli affinché siano considerati inclusi nell'elenco; l'aggiunta è irrilevante; l'emendamento **225** non è stato accolto.
- **Ingredienti di diversa origine animale o acqua indicati con la denominazione del prodotto alimentare:** l'indicazione di siffatti ingredienti nell'elenco degli ingredienti è obbligatoria; darne indicazione supplementare con la denominazione del prodotto alimentare darebbe luogo a doppia etichettatura che non semplificherebbe né chiarirebbe la leggibilità delle etichette e costituirebbe un onere aggiuntivo per gli operatori del settore alimentare senza alcun corrispettivo vantaggio per il consumatore; gli emendamenti **226, 227 e 228** sono stati respinti.
- **Budello da salsiccia:** i budelli artificiali devono essere etichettati in conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera j), della posizione del Consiglio; i budelli naturali rientrano tipicamente nell'ambito delle informazioni facoltative: entrambe le tipologie sono sicure e sarebbe scorretto penalizzarne una rispetto all'altra, dato che i budelli in collagene sono anch'essi di origine naturale; i produttori che intendono promuovere budelli provenienti dal tratto intestinale di animali ungulati possono farlo facoltativamente; l'emendamento **229** è stato respinto.
- **Preparazioni di spezie o piante aromatiche:** superfluo, se si tratta di un sinonimo di miscele; se indica una preparazione di spezie o piante aromatiche con aggiunta di altri ingredienti, tale dicitura non deve figurare in questa riga della tabella in esame. L'emendamento **231** è stato respinto.
- **Origine degli oli/grassi:** il Consiglio ha rilevato che informazioni più dettagliate che non si limitino all'origine animale/vegetale degli oli/grassi rappresenterebbero ulteriori costi per gli operatori del settore alimentare e non sarebbero giustificate considerando il rafforzamento delle informazioni alimentari. Gli emendamenti **263 e 279** sono stati respinti.

- **Idrogenato:** se l'informazione è già fornita da altre fonti, non occorre reiterarla. Il Consiglio ha mantenuto la versione della Commissione ed ha respinto l'emendamento **232**.

- **Amidi e fecole:** la posizione del Consiglio contempla amidi e fecole di ogni tipo; il Consiglio non ha ravvisato alcun vantaggio nello specificare ulteriormente i sottotipi di amidi e fecole; l'emendamento **234** è immotivato ed è stato respinto.

- **Sostanze alimentari coloranti:** si tratta di una categoria generale che potrebbe includere diversi tipi di ingredienti; è preferibile specificare gli ingredienti e non includerli in una categoria globale che ridurrebbe le informazioni per il consumatore; l'emendamento **235** è stato respinto.

- **Carni separate meccanicamente:** Il Consiglio ha adottato una nozione che ingloba entrambi i processi di separazione meccanica delle carni, tenendo conto che, una volta completati i processi, risulta impossibile distinguerli. All'epoca in cui il Consiglio ha adottato la sua decisione la *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità e l'uso futuri di carne separata meccanicamente nell'Unione europea, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori*¹ non era ancora disponibile. Il Consiglio non ha accolto l'emendamento **236**.

- **Enzimi ed estratto di cellulosa:** entrambi sono categorie non funzionali che non dovrebbero figurare nell'elenco dell'allegato V della posizione del Consiglio; l'etichettatura di enzimi è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1332/2008²; l'estratto di cellulosa, se impiegato nei prodotti alimentari come additivo, è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1333/2008³; pertanto gli emendamenti **237** e **307** sono respinti.

- **Venduti al pezzo o pesati:** di norma, i prodotti alimentari venduti davanti all'acquirente sarebbero prodotti alimentari non preimballati, ma non necessariamente; non si ravvisa alcun vantaggio in un'eventuale delimitazione del campo di applicazione di questa disposizione; l'emendamento **238** è stato respinto.

¹ 17547/10.

² Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari.

³ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari.

- **Altre esenzioni:** questa disposizione è superflua; l'emendamento **239** è stato respinto.
- **Consumi di riferimento:** dal contesto si evince palesemente che i valori dei consumi di riferimento sono "giornalieri"; l'emendamento non è necessario. L'emendamento **242** è stato respinto.
- **Informazioni in kJ:** le unità di misura legali che devono essere usate per esprimere quantità di energia sono fissate dalla direttiva 80/181/CEE; il punto 1.2.3 dell'allegato stabilisce che la quantità di energia debba essere espressa in Joules; pertanto, l'indicazione dei valori energetici in kJ nell'etichettatura dei prodotti alimentari è un obbligo giuridico; gli emendamenti **246** e **248** sono stati respinti.

Un certo numero di emendamenti non sono rispecchiati nella posizione del Consiglio perché ritenuti superflui e/o in contrasto con essa. In particolare :

gli emendamenti **2, 3, 8, 9, 27, 29, 43, 46, 55, 60, 70, 92, 123, 126, 132, 133, 137, 143, 168, 201, 208, 299** sono stati respinti in conseguenza del loro carattere essenzialmente linguistico o dell'assenza di alcun cambiamento sostanziale nel significato del testo.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura raggiunga un corretto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di tutela della salute e degli interessi dei consumatori e la necessità di tutelare i legittimi interessi dei produttori e di promuovere la produzione di prodotti di qualità, pur garantendo la libera circolazione delle merci.

Attende con interesse discussioni costruttive con il Parlamento europeo in seconda lettura in vista di una rapida adozione del regolamento.
